



**TARIFFA  
OMNICOMPRESIVA**  
CALCOLO INCENTIVO,  
CONGUAGLIO E  
RICONOSCIMENTO  
PREMI

# INDICE

1.	A CHI È RIVOLTA LA GUIDA.....	3
2.	CALCOLO INCENTIVO CON TARIFFA OMNICOOMPRESIVA .....	3
2.1	DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE.....	4
2.2	DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA INCENTIVATA.....	4
2.3	DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO.....	8
3.	RICHIESTA DI CONGUAGLIO .....	10
3.1	IMPIANTI SOGGETTI AL CONGUAGLIO .....	10
3.2	TEMPISTICHE PER L'INVIO DELLA RICHIESTA DI CONGUAGLIO .....	11
3.3	MODALITA' DI INVIO DELLA RICHIESTA DI CONGUAGLIO .....	11
4.	REQUISITI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DI BIOLIQUIDI E GRASSI A FINI ENERGETICI .....	14
4.1	CHIARIMENTI IN MERITO ALL'UTILIZZO CONTINUATIVO DI BIOLIQUIDI NON SOSTENIBILI E COMBUSTIBILI FOSSILI.....	15
5.	REQUISITI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DI PELLETTI E CIPPATO A FINI ENERGETICI .....	17
6.	PREMI IN TARIFFA .....	18
6.1	PREMIO IN TARIFFA A CONGUAGLIO PER L'UTILIZZO DI OLI VEGETALI PURI (OVP) O SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA).....	18
6.2	PREMIO IN TARIFFA IN ACCONTO PER L'UTILIZZO DI OLI VEGETALI PURI (OVP) O SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA).....	19
7.	ESTENSIONE DEL PERIODO DI INCENTIVAZIONE PER FERMO IMPIANTO .....	22

# **TARIFFA OMNICOMPENSIVA**

# **CALCOLO INCENTIVO, CONGUAGLIO**

# **E RICONOSCIMENTO**

# **PREMI**

## **1. A CHI È RIVOLTA LA GUIDA**

La guida è rivolta ai titolari degli impianti convenzionati con il GSE (di seguito anche "Soggetti Responsabili" o "produttori") che usufruiscono della Tariffa Omnicomprensiva prevista dal DM 18 dicembre 2008<sup>1</sup> e fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo dell'incentivo, sulla richiesta del conguaglio annuale, sui premi in tariffa e sulle richieste di estensione del periodo incentivante.

## **2. CALCOLO INCENTIVO CON TARIFFA OMNICOMPENSIVA**

La Tariffa Omnicomprensiva (di seguito anche TO) è erogata sulla produzione netta di energia elettrica immessa in rete e prevede il riconoscimento della componente incentivante e della componente derivante dalla vendita dell'energia sul mercato da parte del GSE (cosiddetto "ritiro dell'energia").

La TO è riconosciuta ai Soggetti Responsabili degli impianti qualificati IAFR a seguito della sottoscrizione di una Convenzione con il GSE. Per la determinazione del corrispettivo

---

<sup>1</sup>Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".



spettante il GSE utilizza esclusivamente le misure trasmesse mensilmente dai gestori di rete (GdR), generalmente entro il 20esimo giorno del mese successivo alla competenza oggetto di calcolo (ad esempio la competenza di gennaio 2022 è trasmessa entro il 20 febbraio 2022). Il GSE calcola mensilmente il corrispettivo spettante applicando una formula che tiene in considerazione questi tre elementi:

- 1) l'energia immessa in rete dall'impianto "Er";
- 2) l'energia incentivata "Ei" determinata sulla base della tipologia di intervento realizzato sull'impianto. Sono tenuti in considerazione i diversi tipi di intervento (*nuova costruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento totale o parziale*) in quanto alcune tipologie di intervento danno diritto all'incentivazione di tutta l'energia immessa in rete "Er", altre tipologie solo di parte;
- 3) corrispettivo economico.

## 2.1 DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE

Per calcolare l'**energia immessa in rete** dall'impianto "Er" il GSE utilizza esclusivamente le misure dell'energia effettivamente immessa in rete trasmesse mensilmente dai gestori di rete (GdR). L'energia immessa in rete dall'impianto è calcolata decurtando dall'energia effettivamente immessa in rete, comunicata dal GdR, eventuali consumi per i servizi ausiliari di impianto alimentati da un secondo punto di prelievo, calcolati come quota percentuale.

## 2.2 DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA INCENTIVATA

L'**energia incentivata** "Ei" è determinata sulla base della tipologia di intervento realizzato sull'impianto. La formula applicata utilizza i coefficienti definiti in fase di qualifica. Di seguito sono riportate le formule applicate per le diverse tipologie di intervento.

- i. Potenziamento (categoria A.I)

$$E_i = D * (E_a - E_5) * (E_r/E_a)$$

dove:

- $E_i$  = energia incentivata utile per il calcolo dell'incentivo spettante a seguito dell'intervento di potenziamento;
- $E_a$  = energia prodotta netta;
- $E_r$  = energia immessa dall'impianto, al netto di eventuali consumi di servizi ausiliari alimentati da un secondo punto di prelievo;
- $E_5$  = media della produzione netta degli ultimi 5 anni;
- $D$  = coefficiente di gradazione: vale 1 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,9 per impianti qualificati successivamente.

Il rapporto  $E_r/E_a$  non può essere superiore a 1.

L'utilizzo di formule su base annuale determina che il calcolo dell'energia incentivata sia fatto in acconto nell'anno  $N$  e che l'erogazione del conguaglio venga effettuata d'ufficio nell'anno  $N+1$ .

ii. Potenziamento degli impianti idroelettrici (categoria A.II)

$$E_i = 0,05 * E_r$$

dove:

- $E_i$  = energia incentivata utile per il calcolo dell'incentivo spettante a seguito dell'intervento di potenziamento nel mese di competenza;
- $E_r$  = energia immessa dall'impianto, al netto di eventuali consumi di servizi ausiliari alimentati da un secondo punto di prelievo;

iii. Rifacimento Totale (categoria B)

$$E_i = D * E_r$$

dove:

- $E_i$  = energia incentivata utile per il calcolo dell'incentivo spettante a seguito dell'intervento di rifacimento nel mese di competenza;

- D = coefficiente di gradazione: vale 1 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,9 per impianti qualificati successivamente;
- Er = energia immessa dall'impianto, al netto di eventuali consumi di servizi ausiliari alimentati da un secondo punto di prelievo.

iv. Rifacimento Parziale di impianto idroelettrico (categoria BP.I)

$$E_i = D * [(E_a - E_{10}) + k * (f + g) * E_{10}] * (E_r / E_a)$$

dove:

- E<sub>i</sub> = energia incentivata utile per il calcolo dell'incentivo spettante a seguito dell'intervento di rifacimento;
- D = coefficiente di gradazione: vale 1 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,9 per impianti qualificati successivamente. Nel caso di rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti, il coefficiente D vale 0,7 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,65 per impianti qualificati successivamente.
- E<sub>10</sub> = media della produzione netta degli ultimi 10 anni;
- k = coefficiente di utilizzazione dell'impianto;
- f = coefficiente di sostituzione del gruppo turbina-alternatore, pari a 0,2;
- g = coefficiente di gradazione variabile in funzione del costo specifico CS dell'intervento;
- Er = energia immessa dall'impianto, al netto di eventuali consumi di servizi ausiliari alimentati da un secondo punto di prelievo;

Il rapporto Er/Ea non può essere superiore a 1. L'utilizzo di formule su base annuale determina che il calcolo dell'energia incentivata sia fatto in acconto nell'anno N e che l'erogazione del conguaglio venga effettuata d'ufficio nell'anno N+1.

v. Rifacimento Parziale di impianto idroelettrico particolarmente oneroso (categoria BP.II)

$$E_i = D * E_r$$

dove:

- $E_i$  = energia incentivata utile per il calcolo dell'incentivo spettante a seguito dell'intervento di rifacimento nel mese di competenza;
- $D$  = coefficiente di gradazione: vale 1 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,9 per impianti qualificati successivamente. Nel caso di rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti, il coefficiente  $D$  vale 0,7 per impianti qualificati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008 e 0,65 per impianti qualificati successivamente;
- $E_r$  = energia immessa dall'impianto, al netto di eventuali consumi di servizi ausiliari alimentati da un secondo punto di prelievo.

vi. Riattivazione (categoria C)

$$E_i = E_r$$

dove:

- $E_i$  = energia incentivata utile per il calcolo dell'incentivo spettante a seguito dell'intervento di riattivazione nel mese di competenza;
- $E_r$  = energia immessa dall'impianto, al netto di eventuali consumi di servizi ausiliari alimentati da un secondo punto di prelievo;

vii. Nuova costruzione (categoria D)

$$E_i = E_r$$

dove:

- $E_i$  = energia incentivata utile per il calcolo dell'incentivo spettante a seguito dell'intervento di nuova costruzione nel mese di competenza;
- $E_r$  = energia immessa dall'impianto, al netto di eventuali consumi di servizi ausiliari alimentati da un secondo punto di prelievo.

### 2.3 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO

L'energia incentivata calcolata come descritto sopra è moltiplicata per le tariffe omnicomprensive, differenziate per fonte e previste dalla tabella 3 allegata alla Legge Finanziaria 2008, aggiornata dalla Legge 99 del 23/07/2009, di seguito riportata.

Numerazione L.244/2007	Fonte	Tariffa (€/MWh)
1	Eolica per impianti di taglia inferiore a 200kW	300
3	Geotermica	200
4	Moto ondoso e maremotrice	340
5	Idraulica diversa da quella del punto precedente	220
6	Biogas e biomasse, esclusi i combustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili* attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.	280
8	Gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.	180

\* Il riconoscimento della tariffa per gli oli vegetali puri avviene solo a seguito della verifica della tracciabilità, effettuata secondo le modalità di cui al capitolo 4.



Le tariffe sopra riportate - *per impianti entrati in esercizio successivamente al 31/12/2012 e nei casi previsti dall'art. 30 del DM 6 luglio 2012* - sono soggette a una decurtazione percentuale del 3% per ogni mese di ritardo a decorrere da gennaio 2013.

Il **corrispettivo economico** è quindi pari a:

$$\text{Corrispettivo}_{\text{TO}} (\text{€}) = E_i * \text{Tariffa}_{\text{TO}}$$

Ulteriori quantitativi di energia effettivamente immessi in rete e non riconosciuti come energia incentivata vengono remunerati, agli impianti che rientrano in tale regime di sostegno, applicando i Prezzi Zonali Orari o i Prezzi Minimi Garantiti.

### 3. RICHIESTA DI CONGUAGLIO

Il Conguaglio consiste nella chiusura della partita commerciale relativa all'anno di produzione oggetto di analisi ed è necessario per:

- la corretta quantificazione della percentuale di energia incentivabile rispetto al totale di energia prodotta;
- la verifica del mantenimento dei requisiti di ottenimento della qualifica IAFR;
- il controllo del rispetto dei vincoli normativi previsti (ad esempio per l'utilizzo di particolari combustibili).

Il Conguaglio viene calcolato acquisendo dati sotto forma di dichiarazioni - *rese ai sensi del D.P.R. 445/2000* - di cui il GSE ha la facoltà di verificare la veridicità, eventualmente richiedendo la presentazione di documentazione rilasciata da altri enti.

A partire dalle competenze 2016, la richiesta di Conguaglio sostituisce l'invio della Dichiarazione annuale dei consumi trasmessa all'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, quest'ultima non è più necessaria in applicazione della Deliberazione n. 595/2014/R/eel dell'Autorità Reti Energia Rifiuti e Ambiente ("ARERA").

La mancata richiesta del Conguaglio può comportare la sospensione dell'erogazione degli incentivi.

#### 3.1 IMPIANTI SOGGETTI AL CONGUAGLIO

Devono inviare la richiesta di Conguaglio i Soggetti Responsabili degli impianti caratterizzati dalla variazione della percentuale di energia incentivabile nel corso del periodo di incentivazione. In particolare, si tratta delle seguenti tipologie impiantistiche:

- impianti termoelettrici: la richiesta di conguaglio è necessaria per verificare la natura dei combustibili utilizzati e il rispetto della normativa vigente;

- impianti idroelettrici dotati di sistemi di pompaggio: la richiesta di conguaglio è necessaria per verificare la percentuale di energia prodotta derivante dal sistema di pompaggio.

Sono esonerati dall'invio della richiesta di conguaglio:

- i Soggetti Responsabili di impianti diversi da quelli sopra richiamati;
- i Soggetti Responsabili di impianti termoelettrici che richiedono il riconoscimento della tariffa incentivante maggiorata per l'utilizzo di Oli Vegetali Puri tracciati (OVP) o Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) (si veda capitolo 6).

### **3.2 TEMPISTICHE PER L'INVIO DELLA RICHIESTA DI CONGUAGLIO**

Le richieste di conguaglio possono essere inviate a partire da febbraio fino a maggio dell'anno "N", in riferimento all'anno di produzione "N-1". Il termine ultimo per l'invio delle richieste è il 31 maggio dell'anno "N".

I Soggetti Responsabili che, nell'anno corrente, non hanno inviato le richieste di Conguaglio per gli anni precedenti, possono comunque inviarle nel rispetto delle modalità riportate al paragrafo 3.3.

### **3.3 MODALITA' DI INVIO DELLA RICHIESTA DI CONGUAGLIO**

Le richieste di Conguaglio devono essere inviate esclusivamente via PEC, all'indirizzo [richiesteconguaglif@pec.gse.it](mailto:richiesteconguaglif@pec.gse.it). Nell'oggetto della PEC è necessario riportare le seguenti informazioni:

"Conguaglio anno <anno produzione>, convenzione <TOxxxxxx>, IAFR <xxxx>".

Alla PEC occorre allegare la documentazione elencata nella seguente tabella, firmata dal legale rappresentante.

TIPOLOGIA IMPIANTO	DOCUMENTO	MODELLO TO
Impianti termoelettrici	a) "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i combustibili utilizzati"	T1
	b) fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità	
	c) per i soli impianti alimentati con bioliquidi: dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'utilizzo di bioliquidi sostenibili	T9
	d) per i soli impianti alimentati con bioliquidi: file riassuntivo "Caratteristiche Bioliquidi"	T13
	e) per i soli impianti alimentati con pellet e cippato con potenza termica inferiore ai 500 kWt: dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'utilizzo di pellet/cippato conforme	T6
	f) per i soli impianti ibridi o che hanno utilizzato rifiuti non totalmente biodegradabili: "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i combustibili usati per impianti ibridi"	T2
Impianti idroelettrici dotati di sistema di pompaggio	a) "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i consumi del sistema di pompaggio"	T4
	b) fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità	

Con riferimento agli anni di produzione dal 2013 al 2015, in aggiunta alla documentazione elencata in tabella, è necessario allegare:

- a) *per gli impianti di potenza maggiore di 20 kW*: le Dichiarazioni annuali di consumo inviate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

b) *per gli impianti di potenza inferiore ai 20 kW e per gli impianti alimentati a biogas di qualsiasi potenza:* in alternativa alle Dichiarazioni di cui al punto a) è possibile allegare la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'energia lorda prodotta" [Allegato T15].

Tutti i formati per le dichiarazioni sono disponibili sul sito del GSE nella sezione "Documenti" della pagina "Gestione Incentivi" dedicata alla Tariffa Omnicomprensiva (scaricabili [QUI](#)), ed è possibile modificare solo i campi editabili.



## **4. REQUISITI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DI BIOLIQUIDI E GRASSI A FINI ENERGETICI**

I bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica possono accedere all'incentivo se rispettano i criteri di sostenibilità previsti dal D.Lgs. n. 199/2021<sup>2</sup> e dal DM 14 novembre 2019 e ss.mm.ii., con i quali si identificano i criteri di sostenibilità dei combustibili utilizzati negli impianti termoelettrici incentivati.

I residui di macellazione, i sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e forestali non sono considerati liquidi anche qualora subiscano - *nel sito di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o nell'impianto di conversione in energia elettrica* - un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica. Tuttavia, per il loro utilizzo energetico, i grassi animali (inclusi nella categoria Sottoprodotti di Origine Animale - SOA) devono comunque rispettare i criteri di sostenibilità dei bioliquidi. Pertanto, gli impianti alimentati da tali biocombustibili, possono accedere ai meccanismi di incentivazione solo se rispettano i criteri di sostenibilità stabiliti dal DM 14 novembre 2019.

I criteri di sostenibilità di cui al comma 1, dell'art. 42 del D.Lgs. n. 199/2021 non si applicano con riferimento a:

- biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura;
- rifiuti e residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.

I Soggetti Responsabili degli impianti che ricadono nella precedente fattispecie, con riferimento all'anno di produzione N, sono tenuti ad inviare via PEC, all'indirizzo [richiesteconguaglif@pec.gse.it](mailto:richiesteconguaglif@pec.gse.it):

---

<sup>2</sup> Eventuali partite di olio, dichiarate sostenibili ai sensi del D.Lgs 28/2011 potranno essere utilizzate entro un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021.

- la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’utilizzo di bioliquidi sostenibili - preventivo -” [Allegato T8] *entro il 31 dicembre dell’anno N-1*;
- *in occasione del conguaglio*, la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’utilizzo di bioliquidi sostenibili - conguaglio -” [Allegato T9];
- nel caso di utilizzo di combustibili non sostenibili nel corso dell’anno il produttore è tenuto a darne comunicazione utilizzando la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’utilizzo di bioliquidi sostenibili - consuntivo mensile -” [Allegato T10] da trasmettere sul Portale RID secondo le modalità descritte al paragrafo 6.2, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di produzione.

#### **4.1 CHIARIMENTI IN MERITO ALL’UTILIZZO CONTINUATIVO DI BIOLIQUIDI NON SOSTENIBILI E COMBUSTIBILI FOSSILI**

L’utilizzo continuativo di combustibili fossili o non sostenibili non dà diritto agli incentivi e deve essere preventivamente comunicato al GSE. Occorre comunicare, in particolare:

- l’utilizzo di combustibili non sostenibili ma comunque inclusi nel titolo autorizzativo. Tale comunicazione deve essere inviata “a preventivo” utilizzando l’Allegato T8, “a consuntivo mensile” utilizzando l’Allegato T10 e in occasione del conguaglio annuale utilizzando l’Allegato T9 (per maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione si veda il capitolo 4);
- l’utilizzo di combustibili fossili inviando la comunicazione “a preventivo” utilizzando l’Allegato T8, “a consuntivo mensile” utilizzando l’Allegato T10 e in occasione del conguaglio annuale utilizzando l’Allegato T9 (per maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione si veda il capitolo 4). Si specifica che l’utilizzo continuativo di combustibili fossili deve essere preventivamente autorizzato dall’ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo, il quale deve comunque mantenere efficacia e validità a pena di decadenza della qualifica IAFR. La modifica al titolo autorizzativo deve essere comunicata all’Agenzia delle Dogane competente e al Gestore di Rete e deve rappresentare esclusivamente una deroga temporanea, in ogni caso di durata inferiore al periodo residuo di incentivazione. Il Soggetto Responsabile è

inoltre tenuto a comunicare tempestivamente la suddetta modifica anche al GSE tramite istanza di "*Modifica della configurazione di impianto*" come riportato sulle Procedure Operative GEI FER. Restano, comunque, invariate la data di entrata in esercizio, la data di inizio e la data di fine del periodo di incentivazione. La possibilità di utilizzare in maniera continuativa combustibili fossili termina con la deroga concessa dall'ente.

L'energia prodotta e immessa in rete derivante dall'utilizzo di bioliquidi non sostenibili o combustibili di origine fossile è considerata come energia elettrica non incentivata e - *come previsto dalla Delibera ARERA 1/09* - è ritirata ai prezzi di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 280/07. Alla stessa energia sono eventualmente attribuiti anche i maggiori oneri o i ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9 della stessa Delibera 280/07.

Nel caso di utilizzo contestuale di combustibili fossili/non sostenibili e combustibili incentivabili nel corso dello stesso mese, il GSE riconosce una percentuale di incentivo proporzionale al quantitativo di combustibile rinnovabile utilizzato, costante per l'intero mese.

## **5. REQUISITI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DI PELLETTI E CIPPATO A FINI ENERGETICI**

Come previsto dall'art. 10, comma 1, e dall'Allegato 2, punto 2, del D.Lgs. 28/2011, la biomassa in forma di pellet o cippato, utilizzata in impianti che accedono agli incentivi statali e hanno una potenza termica inferiore o uguale a 500 kWt, deve essere conforme alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 17225-2 per il pellet e UNI EN 17225-4 per il cippato.

I Soggetti Responsabili degli impianti che ricadono in questa fattispecie sono tenuti ad inviare all'indirizzo PEC [richiesteconguaglier@pec.gse.it](mailto:richiesteconguaglier@pec.gse.it) con riferimento all'anno di produzione "N":

- l'impegnativa ad utilizzare solo pellet e/o cippato conforme: "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'utilizzo di pellet/cippato - preventivo -" [Allegato T5] entro il 31 dicembre dell'anno "N-1";
- in occasione del conguaglio, la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'utilizzo di pellet/cippato - conguaglio -" [Allegato T6];
- nel caso di utilizzo di pellet e/o cippato non conforme nel corso dell'anno, la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'utilizzo di pellet/cippato - consuntivo mensile -" [Allegato T7].

## 6. PREMI IN TARIFFA

Il DM 18 dicembre 2008 individua la tariffa per l'utilizzo di Oli Vegetali Puri (OVP) o Sottoprodotti di Origine Animale (SOA), in accordo alla Legge n. 244/2007 del 24 dicembre 2007 (riga 6 della Tabella 3 allegata alla Legge).

La tariffa maggiorata può essere richiesta in acconto e successivamente finalizzata con la richiesta di premio a conguaglio.

### 6.1 PREMIO IN TARIFFA A CONGUAGLIO PER L'UTILIZZO DI OLI VEGETALI PURI (OVP) O SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA)

I Soggetti Responsabili degli impianti alimentati con OVP o SOA che intendono ottenere la tariffa maggiorata prevista dalla Legge n. 244/2007 possono inviare la richiesta sul Portale RID, selezionando dal menù la voce "Contratti" / "Contratti esistenti" ed utilizzando la funzionalità "Documentazione OVP-SOA".

Una volta selezionata la tipologia di richiesta "CONGUAGLIO" il Portale rende disponibile per il download gli allegati da compilare e firmare da parte del Soggetto Responsabile dell'impianto.

In particolare, devono essere caricati sul Portale RID i seguenti documenti:

- 1) "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la richiesta di maggiorazione della tariffa omnicomprensiva" [Allegato T3];
- 2) prospetto riepilogativo degli OVP/Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) attestante i quantitativi di olio caricati e utilizzati nell'impianto, con evidenza dei quantitativi tracciati - *in accordo con la Circolare 5520 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) del 31 marzo 2010* - e sostenibili ai sensi del DM 14 novembre 2019 e ss.mm.ii. Il prospetto deve essere inviato in formato Excel (.xls) [Allegato T11]. I carichi si intendono tracciati quando sul Portale SIAN presentano entrambi i flag del MiPAAF e dell'Acea;



- 3) copia del registro di carico e scarico validato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta di un prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti energetici (cosiddetto registro di carico e scarico) inviato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di riferimento, completo di frontespizio. Per valutare la richiesta del premio in tariffa è necessario che su ogni pagina del documento siano presenti:
- il timbro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  - il codice ditta;
  - il codice accisa;
  - la ragione sociale dell’azienda.

In alternativa è possibile allegare il registro di carico e scarico in formato telematico.

- 4) il documento “Caratteristiche dei bioliquidi per usi statistici sulla sostenibilità dei bioliquidi” in formato pdf [Allegato T13];
- 5) fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante, in corso di validità;
- 6) - *per i soli impianti alimentati con SOA* -: Documenti Amministrativi di Accompagnamento (DAA).

Dal 2016 non è più obbligatorio inviare la dichiarazione annuale dei consumi, tuttavia il GSE può richiederne l’invio, nel caso fosse necessario effettuare degli approfondimenti.

## **6.2 PREMIO IN TARIFFA IN ACCONTO PER L’UTILIZZO DI OLI VEGETALI PURI (OVP) O SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA)**

Una volta chiusa la richiesta di maggiorazione tariffaria a conguaglio per l’anno “N” è possibile richiedere, per l’anno “N+1”, il riconoscimento della maggiorazione tariffaria in acconto per un massimo di 11 mensilità (vale a dire fino al mese di novembre incluso). Per il mese di dicembre dell’anno “N+1” non è possibile richiedere l’acconto in quanto quest’ultimo è incluso nella richiesta di conguaglio per lo stesso anno.

Per effettuare la richiesta di maggiorazione in acconto relativa al primo mese dell’anno “N+1” è necessario caricare sul Portale RID - *entro il 31 gennaio dell’anno “N+1”* - la

dichiarazione di impegno all'utilizzo esclusivo di bioliquidi sostenibili nell'anno "N+1" [Allegato T8] selezionando la tipologia di richiesta "PREVENTIVO".

È possibile richiedere il premio esclusivamente per le partite di olio utilizzate nel periodo di riferimento che hanno ottenuto la certificazione del MiPAAF. Si specifica che le richieste di maggiorazione in acconto devono essere sempre seguite dalla richiesta di conguaglio, da inviare nel rispetto delle modalità riportate al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

Le richieste di maggiorazione tariffaria in acconto riferite all'anno "N+1" possono essere inviate al massimo entro il 15 gennaio dell'anno "N+2". Dopo tale data è possibile presentare solo richieste di conguaglio.

Come per il premio a conguaglio, anche la richiesta di premio in acconto deve essere presentata sul Portale RID, dove occorre selezionare dal menù la voce "Contratti" / "Contratti esistenti" e, attraverso la funzionalità "Documentazione OVP-SOA" selezionare l'opzione "ACCONTO" in modo tale che il Portale renda disponibili gli allegati da utilizzare.

In particolare, devono essere caricati sul Portale RID i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di utilizzo OVP/SOA [Allegato T17];
- 2) fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità;
- 3) prospetto riepilogativo degli OVP/Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) attestante i quantitativi di olio caricati e utilizzati nell'impianto, con evidenza dei quantitativi tracciati - *in accordo con la Circolare 5520 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) del 31 marzo 2010* - e sostenibili ai sensi del DM 14 novembre 2019 e ss.mm.ii. Il prospetto deve essere inviato in formato Excel (.xls) [Allegato T12] compilato in tutti i suoi campi (anche per i record relativi all'utilizzo/scarico dovranno essere riportate le caratteristiche del combustibile utilizzato, pena il rifiuto della richiesta). I carichi si intendono tracciati quando, sul Portale SIAN, presentano entrambi i flag del MiPAAF e dell'Agea;
- 4) *per i soli impianti alimentati con SOA* -: Documenti Amministrativi di Accompagnamento (DAA);

5) - *per i soli impianti che utilizzano bioliquidi non sostenibili o fossili* -: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'utilizzo mensile di bioliquidi sostenibili [Allegato T10].

La giacenza iniziale degli oli dell'anno "N+1" coincide con la giacenza finale dell'anno "N" e si deve sempre fare riferimento al dato relativo all'inizio dell'anno (primo gennaio anno "N+1") riportando i dati dei carichi e degli utilizzi degli oli a partire dall'inizio dell'anno e fino al periodo di riferimento della richiesta di acconto. Inoltre, per gli impianti che utilizzano SOA, all'atto della richiesta dovrà essere inviata la documentazione necessaria a definire puntualmente il quantitativo di energia prodotta riconducibile all'utilizzo degli stessi.

I conteggi per il riconoscimento della maggior tariffa vengono effettuati solo a seguito della ricezione da parte del GSE delle misure di energia trasmesse dal Gestore di Rete competente e considerando costante il consumo specifico dell'impianto.

Tutte le richieste inviate entro il 20 del mese vengono lavorate entro la fine del mese stesso.

Le richieste in acconto per l'anno "N" devono essere comunque seguite da una richiesta di conguaglio, da inviare entro il 31 marzo dell'anno "N+1".

## **7. ESTENSIONE DEL PERIODO DI INCENTIVAZIONE PER FERMO IMPIANTO**

Il periodo di incentivazione riconosciuto agli impianti con Convenzione TO è considerato al netto di eventuali fermate dovute a problematiche connesse alla sicurezza della rete o ad eventi calamitosi (art. 16 comma 6 del DM 18 dicembre 2008). Si specifica che il fermo impianto e gli eventi calamitosi devono essere disposti/riconosciuti dalle Autorità competenti.

In particolare, per le fermate relative ad eventi calamitosi, si dovrà far riferimento alle indicazioni riportate sulla FAQ: "Come posso inviare l'istanza di estensione del periodo di incentivazione per un impianto di produzione di energia elettrica con incentivo diverso dal Conto Energia? - FER Elettriche" pubblicata sul sito internet del GSE (disponibile [QUI](#)).

La richiesta di estensione del periodo incentivante dovuta a fermate imposte dal Gestore di Rete deve, invece, essere inviata all'indirizzo PEC [direzione.commerciale@pec.gse.it](mailto:direzione.commerciale@pec.gse.it), unitamente all'Allegato T16, compilato e firmato, e allegando la documentazione comprovante la motivazione del fermo impianto.

Il GSE verifica le informazioni riportate nella richiesta di estensione e, nel caso ricorrano le condizioni, riconosce al Soggetto Responsabile un'estensione del periodo nominale di diritto alla tariffa omnicomprensiva pari al periodo complessivo di fermate, incrementato del 20%. Le richieste di estensione vengono valutate dal GSE entro 90gg dalla loro presentazione, al netto del tempo necessario alla verifica di eventuali integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria.